

KYMA

MOBILITÀ

O.d.G. del **07/05/2024**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2024 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016, RELATIVA ALL'ANNO 2023

Ufficio proponente: **Direttore Generale f.f.**

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione sul Governo societario per l'esercizio 2023.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegata Relazione del governo societario per l'anno 2023 [Allegato n. 1], redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 ("TUSP").

Com'è noto, KYMA MOBILITÀ S.p.A., in quanto società a controllo pubblico ex art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 ("*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*") è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs. citato - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, D.Lgs. cit.) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Scopo della Relazione è quello di far emergere i primi rischi di crisi aziendale, anticipando al livello della sola potenzialità la prevenzione di rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno del Socio. L'anticipazione della soglia di allerta, infatti, consente di scongiurare che una crisi, anche solo potenziale, possa tramutarsi, se trascurata, sottovalutata o taciuta, in uno stato d'insolvenza.

L'art. 14 del richiamato D.Lgs. n. 175/2016 dispone infatti che, qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di provvedimenti adeguati costituisce una grave irregolarità, ex art. 2409 c.c..

La Relazione sul governo societario, inoltre, risponde a finalità di trasparenza, posto che intende fornire al Socio un meccanismo esaustivo di raccolta e gestione delle informazioni che consenta allo stesso di monitorare l'andamento societario.

Il monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale della Società è svolto periodicamente, in modo da poter tenere la situazione sempre sotto controllo. Tale elaborato, quindi, costituisce anche il risultato delle analisi periodiche effettuate attraverso i sistemi di gestione aziendali interni.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il proprio Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, deliberato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 13/04/2019 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30/04/2019, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, il quale potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Si fa presente che il citato programma è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dal CNDCEC pubblicate nel mese di marzo dell'anno 2019, che rappresenta uno strumento indispensabile per compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società.

In particolare, il programma di misurazione del rischio aziendale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c) la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
- e) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore a 1;
- f) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
- g) gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali $[(\text{crediti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360 \text{ e } (\text{debiti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come nessun indicatore rientri nelle soglie individuate di assenza di rischi.

Sulla base delle evidenze rappresentate nella Relazione e relative, principalmente, alla struttura di governo societario in funzione nell'esercizio 2023, si ritiene, in considerazione delle informazioni acquisite dalle strutture aziendali, che il Sistema di controllo interno di KYMAMOBILITÀ S.p.A. presenti una struttura organizzativa mediamente adeguata alla complessità aziendale ed all'esercizio delle attività di pubblico interesse affidate alla Società.

Esso considera la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema di controllo interno, avvalendosi di tutte le strutture aziendali coinvolte, tra le priorità della propria attività.

In considerazione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex artt. 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene che il rischio di

crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato attuale, da escludere.

Si propone, pertanto:

- 1) di approvare l'allegata Relazione sul governo societario (art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016) relativa all'anno 2023;
- 2) di disporre la pubblicazione della stessa contestualmente al Bilancio di esercizio, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Capo Area Contabilità e bilancio – Dott.ssa Marilena Passerelli

Il Direttore Amministrativo f.f. – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Direttore Generale f.f. – Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Udita la relazione del Direttore generale f.f.;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sul governo societario per l'anno 2023, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ed allegata alla presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della stessa contestualmente al Bilancio di esercizio, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4 DEL D.LGS. 175/2016

ESERCIZIO 2023**PREMESSA**

KYMA MOBILITÀ S.p.A., in quanto società a controllo pubblico ex art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati (art. 6, comma 3, d.lgs. cit.) o le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Scopo della presente relazione è quello di far emergere i primi rischi di crisi aziendale, anticipando al livello della sola potenzialità la prevenzione di rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno del Socio. L'anticipazione della soglia di allerta, infatti, consente di scongiurare che una crisi, anche solo potenziale, possa tramutarsi, se trascurata, sottovalutata o taciuta, in uno stato d'insolvenza.

La presente relazione, inoltre, risponde a finalità di trasparenza, posto che intende fornire al Socio un meccanismo esaustivo di raccolta e gestione delle informazioni che consenta allo stesso di monitorare l'andamento societario.

Il monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale della Società è svolto periodicamente, in modo da poter tenere la situazione sempre sotto controllo. Tale elaborato, quindi, costituisce anche il risultato delle analisi periodiche effettuate attraverso i sistemi di gestione aziendali interni.

Al fine di fornire una rappresentazione completa della realtà aziendale di riferimento appare opportuno effettuare preliminarmente una descrizione della Società e delle attività svolte, illustrando, altresì, la composizione dei suoi organi di amministrazione e di controllo.

1 - LA SOCIETÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A. è una società per azioni costituita dal Comune di Taranto a seguito di trasformazione, avvenuta in data 12 gennaio 2001, della preesistente Azienda speciale. A partire dal 1° Dicembre 2022, a seguito di delibera assembleare, ha avuto efficacia la modifica della denominazione sociale di questa Società. La denominazione è variata da AMAT S.p.A. a KYMA MOBILITÀ S.p.A.. Attualmente la Società ha un capitale sociale di € 2.340.463,00 interamente versato e detenuto dal Comune di Taranto.

La società è stata costituita per svolgere servizi di interesse generale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, che, come noto, impone alle pubbliche amministrazioni di costituire solo società che abbiano come oggetto attività di produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.



Nel rispetto, dunque, di tale previsione normativa, KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha nel proprio oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
- b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano, aree di parcheggio e stazionamento per camper e autocaravan;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

La società svolge la sua attività sulla base degli affidamenti del Comune di Taranto, secondo il modello gestorio dell'in house providing.

In virtù di tanto KYMA MOBILITÀ S.p.A. destina prevalentemente la sua attività nei confronti del Comune di Taranto, stante il rapporto di stretta strumentalità tra le attività di impresa e le esigenze pubbliche che l'Ente controllante è chiamato a soddisfare. Nel rispetto della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 nonché dell'art. 5 del D.lgs. n° 50/2016 e dell'art. 16 del D.lgs. n° 175/2016, ben oltre l'80% delle attività di KYMA MOBILITÀ S.p.A. sono effettuate svolgendo le attività ad essa affidate dall'amministrazione controllante.

Il Comune di Taranto, inoltre, svolge sulla KYMA MOBILITÀ S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi. Al riguardo si segnala che KYMA MOBILITÀ S.p.A. è una società a partecipazione pubblica totalitaria ed il Comune di Taranto dispone ed esercita penetranti poteri di controllo sugli organi, sulle azioni e sui comportamenti della società.

In particolare, l'Unico socio nomina e revoca, come in seguito esposto, i componenti degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Esso ha, inoltre, poteri di indirizzo e di direttiva e dispone del potere di autorizzare o annullare gli atti più significativi della vita della Società, che non si risolvano in meri atti ordinari o burocratici.

Al controllo analogo esercitato fa espresso riferimento l'art. 39 dello Statuto societario, disponendo che sia esercitato nei modi e nelle forme di cui alla disciplina regolamentare comunale in materia *ratione temporis*.

Il "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio Comunale di Taranto con deliberazione n. 37/2020 del 26.05.2020.

2 - I SERVIZI SVOLTI

Secondo quanto sopra rappresentato, KYMA MOBILITÀ S.p.A. svolge la sua attività prevalente nei confronti del Comune di Taranto. Ricadono nella competenza di programmazione e di amministrazione dell'ente affidatario i servizi di seguito descritti:



- **TPL automobilistico.** KYMA MOBILITÀ S.p.A. sviluppa la parte preponderante della propria percorrenza nel territorio comunale (7.003.255 km/anno autorizzati sul totale di 8.390.012, pari a circa l'83%). Il rapporto tra Comune di Taranto e KYMA MOBILITÀ S.p.A. è regolato da un contratto di servizio sottoscritto in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.
- **Trasporto pubblico effettuato con modalità marittima.** La rete del trasporto pubblico urbano di Taranto, affidata alla KYMA MOBILITÀ S.p.A. con la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto n.102 del 22/12/2003, comprende anche questo servizio, per il quale il Comune di Taranto detiene specifica delega amministrativa conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 996 del 01/07/2003. Con successiva deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale ha qualificato come servizio "minimo", quindi con oneri a carico del bilancio regionale, il servizio stagionale di collegamento dell'isola di San Pietro, attivato con la stagione estiva 2007, previa sottoscrizione con il Comune del relativo contratto di servizio. Con l'ulteriore deliberazione n° 780 del 13/05/2009, la Giunta Regionale Pugliese ha autorizzato l'estensione del servizio stagionale di trasporto marittimo, assentito con la deliberazione n. 618 del 21/05/2007, ai mesi di aprile e maggio, con la primaria finalità di corrispondere alla domanda di trasporto degli istituti scolastici. Con il medesimo provvedimento la Giunta ha rideterminato il corrispettivo chilometrico spettante a KYMA MOBILITÀ S.p.A. per la nuova percorrenza complessiva autorizzata nel periodo di effettuazione del servizio (1° aprile - 15 settembre di ogni anno). Il servizio è attualmente regolato da un unico contratto di servizio sottoscritto per il trasporto pubblico con modalità automobilistica e marittima in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.
- **Gestione della sosta regolamentata.** Dal 1° agosto 2007 KYMA MOBILITÀ S.p.A. svolge, per conto del Comune di Taranto, anche tale servizio nel territorio cittadino, deliberato dall'Amministrazione Comunale sulla base di un dettagliato piano economico atto a dimostrare la convenienza economica di tale modello di gestione per l'Ente affidante. L'affidamento della riscossione dei proventi della sosta tariffata è attualmente regolato da un contratto di servizio di durata quinquennale, recentemente sottoscritto in data 02/03/2017, con scadenza fissata al 31.12.2022. Detto affidamento è stato recentemente adeguato ai nuovi indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale con la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio in data 23/04/2021, ferma restando l'originaria scadenza. In data 24/11/2021 il contratto di servizio è stato oggetto di nuove modifiche, confluite nell'atto aggiuntivo avente numero di repertorio 9538, cui sono seguite ulteriori integrazioni disposte con deliberazione del Commissario straordinario del Comune, con i poteri della Giunta comunale, n. 1 del 13/01/2022. Infine, una successiva modifica è intervenuta in data 24/01/2022, con atto integrativo Repertorio n. 9550. Inoltre, tenuto conto che il contratto di servizio in questione è scaduto in data 31/12/2022, nelle more del nuovo affidamento del servizio, con deliberazione della Giunta comunale n. 232 del 20/12/2022 è stato prorogato, prima, sino al 31/03/2023 e, successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 17.02.2023, è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2023. Con delibera di Giunta n. 206 del 30/06/2023 è intervenuta una nuova proroga sino al 31/12/2023, con delibera di Giunta n. 425 del 30/11/2023 è stato prorogato sino al 31/03/2024 e, da ultimo, con delibera di Giunta n. 52 del 23/02/2024 è stato prorogato al 30/06/2024 nelle more del nuovo affidamento del servizio.

Come accennato nel paragrafo precedente, KYMA MOBILITÀ S.p.A. svolge una minima parte della propria



attività anche a favore di soggetti diversi dal Comune di Taranto. In particolare, essa svolge il **servizio di trasporto pubblico automobilistico suburbano** che interessa i territori dei comuni finitimi di Leporano e di Statte, sviluppando la percorrenza annua di 1.386.757 km autorizzati (17% del totale circa). Al riguardo si fa presente che la Provincia di Taranto ha affidato, nel corso del 2004, la gestione della rete suburbana attribuita alla sua competenza, comprendente le predette linee per Leporano e per Statte gestite da KYMA MOBILITÀ S.p.A. al Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tra.A.P.), risultato aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica appositamente espletata. Il Co.Tra.A.P., a sua volta, ha demandato a KYMA MOBILITÀ S.p.A. la gestione dei servizi già esercitati dalla stessa, in qualità di consorziata con quota pari al 2%, regolando i rapporti con apposito contratto di servizio, sottoscritto dal Consorzio e dalla Società in data 11 febbraio 2005 ed avente durata novennale compresa tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2013. Attualmente il Contratto di servizio è in proroga sino all'aggiudicazione dei nuovi affidamenti da parte degli ambiti territoriali ottimali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4°, della Legge regionale 30/12/2013, n° 45.

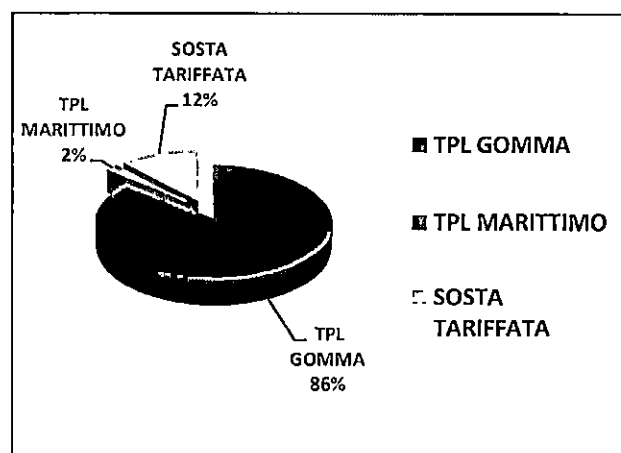
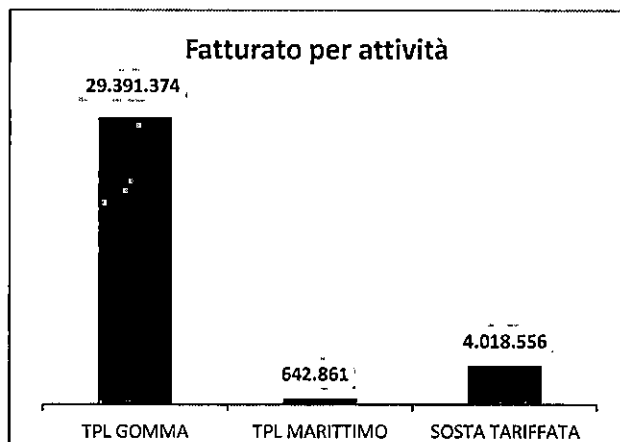
KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha nel proprio organico, alla data della presente relazione, 518 addetti, impiegati nei diversi servizi ad essa affidati. Ha in dotazione circa 165 autobus circolanti, con i quali è chiamata a percorrere, annualmente, circa 8'400'000 chilometri, oltre a 2 motonavi (noleggiate dalla Società A.C.T.V. di Venezia), con le quali totalizza annualmente oltre 8'200 km / anno di percorrenza.

KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha servito nell'anno 2023 circa 7.2 milioni annui di viaggiatori che hanno utilizzato il trasporto su gomma e poco più di 119'000 viaggiatori che hanno utilizzato le motonavi aziendali.

Nell'esercizio 2023 il fatturato totale è stato di euro 34.052.791, di cui:

- euro 29.391.374 per TPL urbano;
- euro 642.861 per il servizio di idrovia;
- euro 4.018.556 per il servizio della sosta tariffata;

I grafici che seguono dimostrano che le attività gestite in house costituiscono l'attività prevalente di KYMA MOBILITÀ S.p.A., costituendo il 90% dei servizi effettuati in termini di fatturato.



3 - LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 vede il Comune di Taranto quale detentore dell'intero capitale sociale, come indicato nella seguente tabella:

NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ, INTERAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI TARANTO								
TIPOLOGIE	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			AUMENTO DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	ESISTENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		
	N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo			N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo
AZIONI ORDINARIE	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00	-	-	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	2.340.463	-	€ 2.340.463,00	-	0	2.340.463	-	€ 2.340.463,00

4 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci (attualmente il Comune di Taranto è socio totalitario) anche se non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

L'Assemblea dei Soci ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, designando tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca il Presidente;
- nomina il Presidente e i membri del Collegio Sindacale e il soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- determina, per la durata dell'ufficio, il compenso di amministratori, sindaci e soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutte le altre materie che sono riservate alla competenza assembleare dalla legge o dallo Statuto;
- ai fini del controllo analogo del Comune di Taranto sulla Società, autorizza preventivamente le decisioni aventi ad oggetto:
 - la costituzione di società;
 - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti, aziende e rami d'azienda;
 - le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
 - le acquisizioni o dismissioni di partecipazioni.

L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge.

5 - ORGANO AMMINISTRATIVO

Il 16/2/2023 a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Ilaria Pizzolla dalla carica di componente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ha cessato l'intero organo amministrativo. Con verbale del Collegio Sindacale n. 19 del 18/12/2023 il Dott. Luca Vinciguerra, in qualità di presidente del Collegio Sindacale, ha assunto la rappresentanza legale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. sino alla nomina del nuovo organo amministrativo. L'Assemblea dei soci con verbale del 12/01/2024 ha nominato il nuovo organo amministrativo che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Si riportano, di seguito, i nomi dei componenti dell'Organo amministrativo:

NOME E COGNOME	INCARICO
Avv. Daniele D'Ambrosio	Presidente
Dott. Cosimo Gigante	Vice Presidente
Dott.ssa Anna Cherchi	Componente

Il Consiglio di Amministrazione esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dal Comune di Taranto, i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci, con facoltà di delegare i poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più dei suoi Componenti o al Direttore Generale.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili:

- i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile;
- la predisposizione della struttura organizzativa della società;
- la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
- la nomina del Direttore Generale, dei Direttori e dei Dirigenti, con contestuale determinazione delle attribuzioni, dei poteri e dei compensi;
- la nomina di procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.

6 - PRESIDENTE DEL C.d.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale della Società, cui spettano i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei soci e del Direttore generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali;
- rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali;
- rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di

delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società;

- e) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società;
- f) firma, unitamente al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo, gli ordinativi di incasso e di pagamento e riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie;
- g) nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;
- h) attua gli obiettivi e le linee strategiche globali stabilite dal Piano industriale approvato dal Comune di Taranto, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e, comunque, tenendone periodicamente informato il Consiglio di Amministrazione;
- i) designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti estranei alla Società, e ne determina l'eventuale compenso da attribuire;
- j) accorda, in via eccezionale, anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro al personale dipendente, anche in aggiunta alle ipotesi ed ai limiti previsti dai vigenti accordi aziendali, al verificarsi di esigenze finanziarie connesse a gravi problemi di salute dello stesso personale o di propri familiari conviventi;
- k) nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri e ne determina il compenso mensile da attribuire.

7 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di amministrazione nomina, a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, il Direttore generale, determinandone la durata del rapporto, le funzioni, i poteri di rappresentanza ed il compenso.

Al Direttore Generale spetta la gestione operativa della Società. A tale scopo gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima;
- b) dirige il personale dipendente della Società;
- c) adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- d) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari.

NOME E COGNOME	INCARICO
Dott. Pietro CARALLO	Direttore generale f.f.

8 - ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un Collegio sindacale, nominato con delibera assembleare in data 29/07/2022 e con scadenza del mandato coincidente con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024.



Si riportano, di seguito, i nomi dei componenti del Collegio sindacale:

NOME E COGNOME	INCARICO
Dott. Luca VINCIGUERRA	Presidente
Dott.ssa Monica BRUNO	Componente
Dott.ssa Sabrina PONTRELLI	Componente

La revisione legale di conti è affidata alla Società BDO ITALIA S.p.A..

9 - IL PERSONALE

La situazione del personale occupato riferita all'annualità 2022 è la seguente:

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
AREA ESERCIZIO	360,00	359,00	358,00	355,80	355,51	357,00	359,16	361,55	362,20	363,00	362,00	355,72	359,07
AREA TECNICA	72,51	72,51	72,51	72,51	71,74	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	69,48	71,19
AREE AMMINISTRATIVE	27,00	27,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	25,00	26,16
TOTALE	461,51	460,51	459,51	456,31	455,25	455,51	457,67	460,06	460,71	461,51	460,51	452,20	458,42
SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
AREA ESERCIZIO	53,70	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	52,80	52,41	52,41	53,22
AREA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREE AMMINISTRATIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	53,70	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	53,41	52,80	52,41	52,41	53,22
IDROVIE	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
PERSONALE IDROVIE	5,00	5,00	5,00	5,00	7,81	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	5,60	6,00	6,63
TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
TOTALE PERSONALE IN TUTTI I SETTORI	520,21	518,92	517,92	514,72	516,47	516,92	519,08	521,47	522,12	522,31	518,52	510,61	518,27

La situazione dei lavoratori in somministrazione riferiti all'annualità 2022, invece, è la seguente:

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA TECNICA	1,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,92
AREE AMMINISTRATIVE	3,58	4,85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,74	5,77	5,77	5,06
TOTALE	4,61	6,85	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,74	7,77	7,77	6,98
DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	524,82	525,77	524,92	521,72	523,47	523,92	526,08	528,47	529,12	530,05	526,29	518,38	525,25

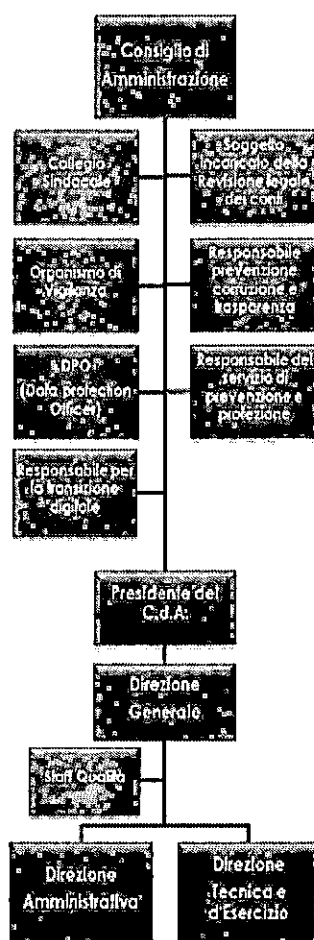
La tabella che segue riporta l'andamento della forza media del personale aziendale negli ultimi dodici anni (2012-2023), con il dettaglio dei diversi settori di attività esercitati nel medesimo periodo (trasporto automobilistico, sosta tariffata, trasporto marittimo e trasporto scolastico). Dalla sua analisi si evince come, nell'arco dell'ultimo dodicennio, il numero di addetti del TPL si sia incrementato di circa il 12,64% ed il numero degli addetti del settore Sosta si sia contratto del 34,17%.

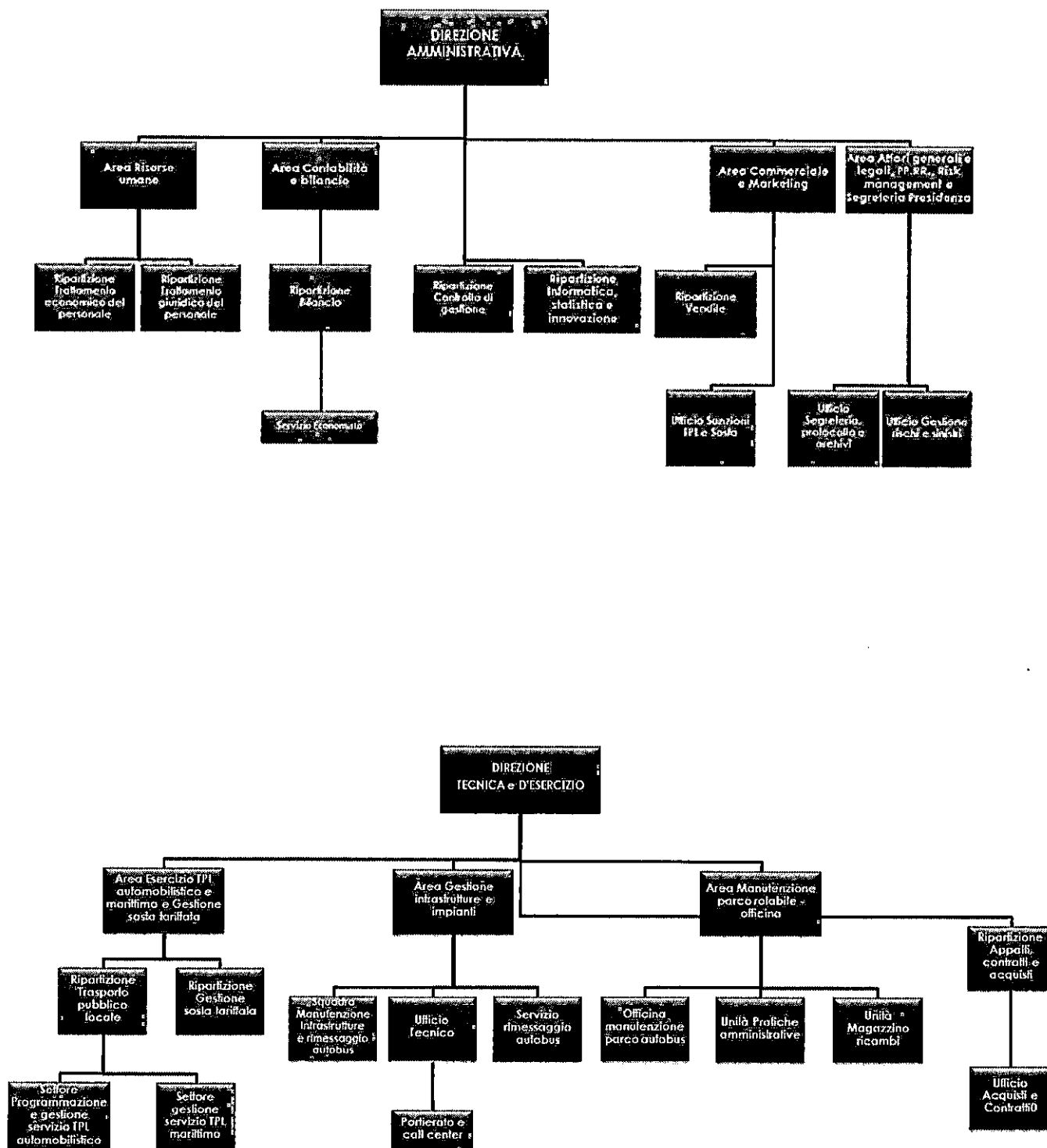
ANDAMENTO FORZA MEDIA DEL PERSONALE NEL PERIODO 2012-2023 (COMPRESI SOMMINISTRATI)

SETTORI DI ATTIVITÀ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variazione 2012-2023
TRASPORTO AUTOMOBILISTICO	406,97	394,73	403,80	386,28	399,87	376,11	374,78	389,54	423,27	449,01	455,56	458,42	12,64%
SOSTA TARIFFATA	80,84	71,94	67,93	69,66	73,28	69,64	65,62	60,29	58,67	58,30	57,21	53,22	-34,17%
TRASPORTO MARITTIMO	2,70	1,45	1,83	1,66	1,22	1,52	2,76	4,59	3,90	6,34	6,50	6,63	145,56%
TRASPORTO SCOLASTICO	14,70	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
NUMERO ADDETTI TOTALI	505,21	478,69	473,56	457,54	474,37	447,27	443,16	454,42	485,84	513,65	519,27	518,27	2,59%

10 - ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

I diagrammi che seguono illustrano, sinteticamente, la conformazione della attuale macrostruttura aziendale.





11 - PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, DEL D.Lgs. N. 175/2016

Venendo al programma di valutazione del rischio aziendale in relazione all'esercizio dell'anno 2023, richiamando quanto accennato in premessa, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 le società a controllo pubblico hanno l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare i soci nell'ambito della relazione sul Governo societario di cui al quarto comma della medesima disposizione.

Il successivo art. 14 dispone che, qualora nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di provvedimenti adeguati costituisce una grave irregolarità, ex art. 2409 c.c..

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, deliberato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36 del 13/04/2019 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30/04/2019; che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, il quale potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Si fa presente che il citato programma è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dal CNDCEC pubblicate nel mese di marzo dell'anno 2019. È opportuno precisare che il documento, lungi dal voler costituire una mera ripetizione di quanto predisposto dal citato organismo, è il risultato dell'attività tesa a plasmare le raccomandazioni suggerite alla realtà aziendale, in assenza di addentellati normativi che possano far da guida all'interprete. Il documento predisposto dal CNDCEC, quindi, è stato utilizzato come traccia, rappresentando uno strumento indispensabile per compiere una fondata valutazione in ordine allo stato della società.

11.1 - DEFINIZIONI**a) Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-



finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione operativa, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella Nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

b) Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza") definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

c) - Insolvenza

Per insolvenza s'intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Sotto il profilo aziendalistico, mentre l'insolvenza rappresenta una crisi, non è automatico che qualsivoglia crisi comporti una l'insolvenza: l'azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, senza perciò assumere carattere strutturale e/o definitivo e/o tale da intaccare la solvibilità.

11.2 - PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (ART. 6, CC. 2 E 4 DEL D.LGS. N. 175/2016)

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato, in occasione dell'approvazione della Relazione sul governo societario per i precedenti esercizi, i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio, fatta salva la possibilità di rideterminarli successivamente, ad opera tanto del Consiglio di amministrazione quanto dell'Assemblea dei soci.

In particolare, il programma di misurazione del rischio aziendale di KYMA MOBILITÀ S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c) la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
- e) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore a 1;
- f) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
- g) gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x360 e (debiti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'individuazione delle soglie di allarme e le percentuali di scostamento sopra indicate sono state, come già rappresentato in precedenza, inizialmente individuate in fase di prima applicazione dell'adempimento in questione, avvenuta nel corso dell'esercizio 2019.

Nel merito, l'analisi del bilancio 2023, deliberato dal Consiglio di amministrazione in pari data e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea dei Soci, evidenzia le seguenti risultanze:

A - INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

SOGLIA DI ALLARME		RISULTANZE				ANOMALIA
		2020	2021	2022	2023	
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B)	Differenza positiva				NO

2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	Nessuna perdita				NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	Nessuna esprime dubbi sulla continuità aziendale				NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 30%	0,76	0,52	0,67	1,94	NO
5	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	0,36	0,31	0,16	0,16	NO

Altri elementi di analisi (non considerati indici di rischio, ma elemento di analisi del peso degli oneri finanziari)						
6	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	0,55	0,55	0,79	1,86	NO
7a	Gli indici di dilazione dei crediti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano il 40% dell'attivo	21,59	16,62	17,10	9,34	NO
7b	Gli indici di dilazione dei debiti commerciali [(debiti commerciali/ Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci + Costi per servizi + Costi per godimento di beni di terzi)x360] superano i 180 giorni e questi superano il 40% del passivo	100,02	104,40	85,61	97,60	NO

B - ESAME DEGLI INDICATORI

L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come nessun indicatore rientra nelle soglie individuate di assenza di rischi.

C - ANALISI DI ULTERIORI INDICI E MARGINI DI BILANCIO

L'ulteriore analisi di bilancio, rispetto agli indicatori individuati per definire le soglie di allarme, si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'Azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Per tali indici e margini non sono stati definiti, diversamente dai precedenti, i corrispondenti valori soglia o

livelli di rilevanza, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole".

La necessità di un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza sarà valutata, pertanto, attraverso l'osservazione dell'evoluzione manifestata dai suddetti valori nel quadriennio considerato.

	2023	2022	2021	2020
Margine di tesoreria	7.790.152	-3.420.117	-6.435.042	-6.682.125
Margine di struttura	-2.453.357	-7.024.644	-9.917.813	-10.043.216
Margine di disponibilità	14.546.836	-1.525.229	-4.369.303	-4.845.290
Indice di liquidità	1,51	0,88	0,7	0,6
Indice di disponibilità	152,16%	87,75%	66,19%	64,67%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	84,94%	54,81%	40,41%	39,78%

	2022	2021	2020	2019
Indipendenza finanziaria	28,75%	32,02%	26,06%	24,42%
Leverage	3,48	3,12	3,84	4,09
Conto Economico				
Margini:				
Margine operativo lordo (MOL)	18.751.380	4.538.629	1.936.886	2.212.203
Risultato operativo (EBIT)	3.751.774	1.761.176	486.060	767.537
Indici:				
Return on equity (ROE)	33,99%	21,09%	1,33%	2,06%
Return on investment (ROI)	8,36%	1,88%	2,83%	5,00%
Return on sales (ROS)	11,02%	1,70%	2,65%	4,60%
Altri indici e indicatori:				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	0,38	5,41	4,7	4,3

Rapporto oneri finanziari su MOL	0,24%	1,15%	4,62%	4,76%
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

D - MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale, salvo che la situazione economica, finanziaria o patrimoniale non richieda una frequenza maggiore, un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [comma 1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [comma 2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [comma 3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [comma 4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [comma 5]."

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14,

comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 175/2016.

Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo, tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

12 - STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO E VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'OPPORTUNITÀ DI FUTURA INTEGRAZIONE (ART. 6, CC. 3, 4 E 5 DEL D.LGS. N. 175/2016)

Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. n° 175/2016 prevede l'obbligo in capo alle società partecipate di valutare l'opportunità di integrare il sistema del controllo societario con ulteriori strumenti. Nei commi successivi è richiesto altresì di fornire un'esauritiva indicazione degli strumenti di controllo già in uso.

A tal uopo si reputa opportuno descrivere i sistemi di gestione interna di cui KYMA MOBILITÀ S.p.A. è dotata ed ai quali conforma la propria attività.

In primo luogo si fa presente che la Società ha adottato ed implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, conforme alla normativa vigente ed adeguato ai processi operativi della Società. Il Sistema in questione previene le fattispecie criminoso presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Specifici protocolli sono stati attuati per prevenire la commissione di reati societari e di fattispecie criminoso che, statisticamente, sono collegati a tali crimini.

L'indicato modello di organizzazione ha ricevuto compiuta attuazione con la nomina di apposito Organismo di Vigilanza, che gode di autonomia ed indipendenza. Esso è dotato di un proprio regolamento, espressione di autonomia, attraverso il quale disciplina il suo funzionamento e l'andamento delle sue attività.

L'Odv attualmente in carica è stato nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 43 del 14/06/2022 ed è così composto:

NOME E COGNOME	CARICA	DURATA DELL'INCARICO
Avv. Giuseppe SERNIA	Presidente	dal 01/07/2022 al 30/06/2024
Dott.ssa Daniela BORRACCINO	Componente	dal 01/07/2022 al 30/06/2024
Dott. Fabio RIZZO	Componente	dal 01/07/2022 al 30/06/2024

Il Modello organizzativo di Gestione e Controllo della KYMA MOBILITÀ S.p.A. si compone anche di un Codice etico, contenente i principi e le regole cui la Società conforma il suo operare. Il Codice etico costituisce parte integrante e sostanziale del modello organizzativo, è stato diffuso a tutto il personale ed è affisso sulle bacheche aziendali, costituendo un vero e proprio regolamento di comportamento, cui a tutti i livelli ci si deve attenere. Il codice etico, pubblicato sul sito internet aziendale, è altresì distribuito a consulenti, fornitori

ed a quanti intrattengono rapporti con KYMA MOBILITÀ S.p.A.. Esso è, dunque, un codice di condotta avente ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

Con deliberazione n. 22 del 09/03/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento di aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 "MOG" di KYMA MOBILITÀ S.p.A., apportandovi una serie di modifiche illustrate all'interno della Relazione sulla Gestione.

In virtù di quanto disposto dalla Legge, KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha elaborato un proprio piano triennale anticorruzione, al cui aggiornamento provvede annualmente il nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anti-corruzione. Il RPCT esercita le funzioni ad esso spettanti e relaziona con regolarità agli organi statutari, amministrativi e di controllo, in ordine all'attività di competenza svolta.

Attuando quanto disposto dall'ANAC con deliberazione n° 1134/2017 relativamente agli adempimenti richiesti alle Società in controllo pubblico, KYMA MOBILITÀ S.p.A. sin dal 2018 ha redatto l'aggiornamento del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione nella forma di strumento integrato nel modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01.

Così operando la Società dispone di uno strumento unitario attraverso il quale da un lato intende prevenire la commissione delle fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti cui al D.Lgs. n. 231/01, commesse a suo interesse o vantaggio. Dall'altro lato, col medesimo strumento, nello specifico ambito dei reati contro la P.A. intende scongiurare il rischio che al suo interno possano verificarsi fenomeni corruttivi, largamente intesi, idonei ad arrecare non solo un vantaggio, ma anche un danno alla società, in virtù delle disposizioni dettate dalla Legge n° 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 è stato recentemente aggiornato con i nuovi reati presupposto.

Il Piano Triennale Anticorruzione, dunque, costituisce una sezione del sistema integrato, che mantiene una propria autonomia rispetto al modello ex D.Lgs. n° 231/2001, stante la necessità del suo aggiornamento annuale ed il controllo su di esso espletato dall'ANAC.

KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha un sistema di gestione per la qualità conforme allo standard internazionale UNI EN ISO 9001 : 2015. Nel corso del 2022 l'Azienda ha mantenuto il proprio sistema di gestione conforme allo standard internazionale di riferimento.

La società dispone, inoltre, di un sistema della trasparenza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 33/2013, e di un sistema per il Trattamento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal GDPR 2016/679.

KYMA MOBILITÀ ha conseguito, in data 13 aprile 2023, la certificazione del Sistema di gestione della Sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro per conformità alla norma ISO 45001:2018.

KYMA MOBILITÀ S.p.A., nell'ottica di un approccio sistemico verso procedimenti strettamente regolamentati dalla legislazione nazionale, si è dotata di regolamenti interni, che di seguito si riportano:

- Codice etico ex D.Lgs. n. 231/2001, approvato con deliberazione del Collegio sindacale (in qualità di organo di amministrazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994) del 31 gennaio 2018;
- Whistleblowing policy – Procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità;
- Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 70 del 16 novembre 2007;



- Regolamento per il reclutamento del personale approvato con deliberazione del C.d.A. n. 56 del 19 giugno 2009 e successivamente modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 79 del 16 settembre 2009 e n. 113 del 26 novembre 2019;
- Regolamento per le progressioni di carriera del personale, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 67 del 18 giugno 2019;
- Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 139 del 21 dicembre 2018. È questo uno strumento volto a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- Regolamento per le anticipazioni del trattamento di fine rapporto del personale dipendente, approvato con deliberazione n. 254/1983 e modificato con deliberazioni nn. 128/1997, 67/1998 e 211/2000.

KYMA MOBILITÀ S.p.A., non dispone di un ufficio di controllo interno strutturato, sebbene essa operi un continuo controllo sulla gestione aziendale, attraverso valutazioni periodiche. La mancanza di un Ufficio dedicato è dovuta alla realtà aziendale di riferimento e alle dimensioni della Società. Tali circostanze rendono superflua, allo stato, la creazione di un apposito ufficio. Nulla osta, ad ogni modo, che in futuro la Società possa dotarsene, nell'ottica di un miglioramento delle modalità di monitoraggio delle attività aziendali.

Quanto testè illustrato è così schematizzabile:

	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha adottato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'Azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta;
c)	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	Nell'adunanza del 31/01/2018, l'Organo amministrativo di KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha approvato il Sistema Unitario, elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 costituisce parte integrante ed essenziale del suddetto sistema. Nell'ambito di tale Sistema unitario, KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha adottato un Codice etico, che si configura quale sistema di autodisciplina aziendale.
d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.	KYMA MOBILITÀ S.p.A. ha implementato un Sistema di Gestione, conforme e certificato rispetto alle norme EN ISO 9001:2015.

13 - CONCLUSIONI



Il Consiglio di amministrazione, in carica dal 12/01/2024, sulla base delle evidenze sin qui rappresentate e relative principalmente alla struttura di governo societario in funzione nell'esercizio 2023, ritiene, in considerazione delle informazioni acquisite dalle strutture aziendali, che il Sistema di controllo interno di KYMA MOBILITÀ S.p.A. presenti una struttura organizzativa mediamente adeguata alla complessità aziendale ed all'esercizio delle attività di pubblico interesse affidate alla Società.

Esso considera la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema di controllo interno, avvalendosi di tutte le strutture aziendali coinvolte, tra le priorità della propria attività.

All'esito di tali analisi, il Consiglio di Amministrazione si riserva di esprimere la necessità di integrare o aggiornare l'attuale insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi.

Il Sistema di controllo interno è infatti soggetto ad esame e verifica periodici, che devono tenere conto dell'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, tuttavia, in considerazione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex artt. 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 175/2016, ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato attuale, da escludere.

La presente relazione viene pubblicata contestualmente al Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Taranto, lì 15/04/2024

F/to: Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Daniele D'Ambrosio)